

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, TOGNI, BIAGIONI, MARTINI MARIA ELETTA

Presentata l'11 aprile 1967

Ristrutturazione dell'Ente valorizzazione Isola d'Elba

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'immediato dopoguerra, soprattutto allo scopo di aiutare l'isola d'Elba a trovare un suo assetto economico dopo le gravi ferite subite — in primo luogo la chiusura del suo grande stabilimento siderurgico che sosteneva i due terzi dell'attività economica elbana — Parlamento e Governo istituirono con la legge 23 febbraio 1952, n. 101, l'Ente valorizzazione dell'isola d'Elba.

Questi gli scopi fondamentali di tale istituzione:

risvegliare tutte le energie potenziali, armonizzarle, svilupparle;

coordinare l'azione pubblica dei comuni e degli altri enti locali al fine di non disperdere alcuna energia ed evitare o ridurre al minimo quei naturali contrasti che sono fatali in una non grande comunità, come quella elbana, nella quale però gli interessi di versante, di comune, di settore hanno giocato e giocano sempre un ruolo estremamente dispersivo.

Non potendosi annullare le tradizioni secolari degli otto comuni con la loro storia e le loro particolari visioni, i promotori della iniziativa legislativa pensarono all'EVE come ad una forma di organizzazione sopracomunale, capace di sentire meglio le esigenze so-

cio-economiche dell'intera isola indirizzando al soddisfacimento di esse tutte le risorse disponibili.

La legge fondamentale ebbe in seguito due modifiche non sostanziali:

la prima, con l'aumento da 18 a 20 dei consiglieri per meglio rappresentare nel seno dell'ente i settori economici dell'isola (legge 12 dicembre 1960, n. 1589);

la seconda, con l'attribuzione di un contributo dello Stato di lire 25 milioni (legge 31 marzo 1954, n. 82), portato successivamente a 50 milioni (legge 5 maggio 1961, numero 442).

L'Ente ha funzionato così per quasi 15 anni (la metà della vita attribuitagli dalla legge fondamentale), assolvendo egregiamente ai compiti stabiliti con soddisfazione delle popolazioni isolate, che hanno guardato e guardano sempre più ad esso come ad uno strumento insostituibile della loro unità e della loro capacità a vedere e risolvere, in una visione d'insieme, i gravi e sempre nuovi problemi della propria vita comunitaria.

Oggi però, sulla scorta delle esperienze fatte, del progresso sociale e democratico dell'Italia e dei criteri di programmazione economica, appare piuttosto anacronistica la for-

ma giuridica dell'Ente, realizzata su uno schema corporativistico. Tale struttura risponde sempre meno a quello che oggi appare lo scopo più importante dell'ente stesso, quello cioè di armonizzare e risolvere in una visione più generale e pluriennale i problemi, di fronte ai quali, i comuni e gli altri enti locali si trovano spesso impotenti e su posizioni fortemente differenziate. Si vedano — ad esempio — i problemi generali dell'isola (porti, aeroporto, trasporti marittimi, strade, acquedotti, fonti di energia, trasporti pubblici interni, servizio sanitario, scuole, ecc.). Occorre quindi un organismo che abbia una maggiore capacità giuridica per risolvere unitariamente detti problemi e organizzare i fondamentali servizi. Occorre offrire ai comuni ed agli enti locali e dello Stato lo strumento per delegare l'esercizio di alcuni servizi ad un unico ente isolano, soprattutto quando si tratti di servizi che esigono una loro economica e unitaria gestione.

È inutile, ad esempio, che si sia dovuto provvedere alla istituzione di un Consorzio degli Acquedotti (al quale, secondo lo schema di una precedente proposta di legge, si dovrebbe anche attribuire la gestione della rete stradale isolana) quando vi è l'EVE che può assumere, per delega degli otto comuni e degli altri enti pubblici interessati, non solo quelle tre gestioni ma altre ancora di carattere generale.

I comuni e gli altri enti pubblici, consorziandosi con l'EVE per la gestione dei servizi generali, otterranno una indifferibile razionalizzazione degli apparati tecnici ed organizzativi con notevoli risparmi, ecc.

Per raggiungere questi obiettivi — e ferma restando la natura originale dell'Ente — con i compiti previsti dalla legge fondamentale, occorre che il legislatore vi apporti queste modifiche sostanziali:

1) aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« e) alla gestione, mediante convenzioni con i comuni ed altri enti locali e dello Stato, dei servizi pubblici generali dell'Isola d'Elba »;

2) togliere all'articolo 1 l'inciso: « che avrà la durata di trenta anni »;

3) una modifica molto importante va introdotta all'articolo 6, quello della composizione del Consiglio di amministrazione.

Con i compiti vecchi e nuovi che l'Ente viene ad assumere, con l'importanza che esso ha ormai nella coscienza dei cittadini elbani, occorre che alla formazione del Consiglio di amministrazione partecipi, sia pure indirettamente, tutta la popolazione.

Pertanto l'articolo 6 va così ristrutturato:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha la durata di cinque anni e viene eletto subito dopo la tornata generale delle elezioni amministrative. Esso viene eletto dai consigli comunali dell'Elba e dal consiglio provinciale di Livorno. I consiglieri assegnati ad ogni comune sono uno ogni mille abitanti o frazione superiore a 500.

Ogni comune però non potrà avere meno di tre consiglieri.

Alla provincia di Livorno sono assegnati cinque consiglieri.

Le cariche di consigliere e amministratore dell'EVE sono compatibili con quelle di consigliere e amministratore dei comuni elbani o della provincia di Livorno, e di parlamentare regionale o nazionale.

Sono eleggibili tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dell'Isola d'Elba.

Ogni comune e la provincia di Livorno garantiranno, nell'eleggere la propria delegazione nel Consiglio di amministrazione dell'EVE, la rappresentanza alle minoranze.

Nell'ipotesi che qualche comune o la provincia, in occasione della suddetta elezione, siano retti da regime commissariale, viene confermata la precedente delegazione per tutta la durata del Consiglio di amministrazione »;

4) sempre in relazione ai maggiori compiti che l'Ente viene ad assumere, si rende necessario modificare anche l'articolo 7 della legge n. 101 del 23 febbraio 1952 e portare a 7 i membri della Giunta esecutiva;

5) dati gli ulteriori compiti che l'Ente così ristrutturato viene ad assumere, si rende necessario raddoppiare il contributo dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge n. 101 del 23 febbraio 1952 viene sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio.

L'Ente suddetto provvede:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali dell'isola;

b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località più adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;

c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendo l'approvazione a norma di legge stessa;

d) alle opere, ed in genere agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, convertito in legge con la legge 1° luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo;

e) alla gestione, mediante convenzioni con i comuni ed altri enti locali o dello Stato, dei servizi pubblici generali dell'Isola d'Elba ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, viene sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha la durata di cinque anni e viene eletto dai consigli comunali dell'Elba e provinciale di Livorno, subito dopo la tornata generale delle elezioni amministrative. I consiglieri assegnati ad ogni comune sono 1 ogni mille abitanti o frazione superiore a 500, secondo i dati dell'ultimo censimento.

Ogni comune però non potrà avere meno di tre consiglieri.

Alla provincia di Livorno sono assegnati 5 consiglieri.

Le cariche di consigliere e amministratore dell'EVE sono compatibili con quelle di consigliere e amministratore dei comuni elbani

e della provincia di Livorno, e di parlamentare regionale o nazionale.

Sono eleggibili tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dell'isola d'Elba.

Ogni comune e la provincia di Livorno garantiranno, nell'eleggere la propria delegazione nel Consiglio di amministrazione dell'EVE, la rappresentanza alle minoranze.

Nell'ipotesi che qualche comune o la provincia di Livorno siano retti a regime commissariale in occasione della suddetta elezione, viene confermata la precedente delegazione per tutta la durata del Consiglio di amministrazione.

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, viene sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva, eletta nel seno del Consiglio di amministrazione, è composta da:
un presidente;
un vice presidente;
cinque membri ».

ART. 4.

L'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1961, n. 442, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dello Stato a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1967, da lire 50 milioni a 100 milioni ».

ART. 5.

L'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, modificato dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1961, n. 442, viene sostituito dal seguente:

« La quota che l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba è tenuto ad assegnare ai 4 comuni della zona mineraria, è portata da lire 16 milioni a lire 20 milioni.

Il riparto tra i comuni suddetti, anziché in base alla popolazione censita, dovrà avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal Prefetto di Livorno ».